

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente regolamento contiene le disposizioni attuative del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, codice in materia di protezione dei dati personali nell'ambito della Società della Salute Pistoiese e tiene conto della particolarità della organizzazione del Consorzio in fase di prima attuazione. La Società della Salute Pistoiese verrà indicata di seguito con la denominazione "SdS" oppure con "Consorzio".

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

ART. 2 – FINALITA'

ART. 3 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI PESONALI

ART. 4 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PESONALI

ART. 5 – INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI AFFIDATI ALL'ESTERNO

ART. 7 – MODALITA' DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

ART. 8 – RAPPORTI TRA RISERVATEZZA E ACCESSO

ART. 9 – TIPOLOGIA DEI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO E RACCOLTA

ART. 10 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 11 – INFORMATIVA ALL'INTERESSATO

ART. 12 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

ART. 13 – MISURE DI SICUREZZA E CONTROLLI

ART. 14 – NORMA TRANSITORIA E FINALE

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni attuative del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) all'interno del Consorzio della Società della Salute Pistoiese, con lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei principi di indispensabilità, legittimità, non eccedenza, essenzialità, compatibilità, per la tutela delle libertà fondamentali e la dignità di utenti ed assistiti in carico al Consorzio stesso e, comunque, di tutti coloro che vengano in rapporto con il Consorzio.

2. La SdS adotta idonee e preventive misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di perdita, anche accidentale, di dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

3. La SdS adotta altresì le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

4. Ai fini del trattamento dei dati personali, la SdS adotta le definizioni di cui all'art. 4 comma 1, del Codice, con particolare riferimento a:

- **Trattamento:** quelle operazioni, o complesso di operazioni, effettuate con o senza strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione o distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati;
- **Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- **Dato identificativo:** dato personale che permette l'identificazione diretta dell'interessato;
- **Dato sensibile:** dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale, etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti politici, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché il dato personale idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato;
- **Dato giudiziario:** dato personale idoneo a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del DPR 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice penale;
- **Dato anonimo:** il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- **Titolare:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo, cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati.
- **Responsabile:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposto dal titolare al trattamento dei dati personali.
- **Incaricato:** la persona fisica autorizzata dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento;
- **Interessato:** la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- **Comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- **Diffusione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- **Blocco:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- **Banca dati:** qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

- **Garante:** il Garante per la protezione dei dati personali, e cioè l'Autorità di cui all'art. 153 del Codice, istituita con L.675/1996.

ART. 2 – FINALITA'

1. La SdS Pistoiese garantisce che il trattamento dei dati sia finalizzato:

- Allo svolgimento dei compiti inerenti l'ambito delle proprie finalità istituzionali, intendendosi per tali quelle previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e quelle svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni nelle materie attribuite alla competenza delle SdS;
- Alla gestione dei dati inerenti la gestione dei rapporti con i cittadini che vengono a contatto con la SdS;
- Alla gestione delle proprie risorse umane, tecnologiche, strumentali e patrimoniali in quanto soggetto aziendale;
- Alla gestione dei terzi che intrattengono rapporti giuridici con la SdS diversi dal lavoro dipendente e che operano a qualsiasi titolo all'interno della stessa;
- Alla gestione dei dati inerenti la gestione dei rapporti con i consulenti, fornitori, le imprese e ogni altro soggetto esterno legato da contratti o convenzioni;
- Alla gestione dei rapporti con l'Autorità giuridica e con altri soggetti pubblici competenti, per le attività di vigilanza, controllo e accertamento delle infrazioni alle leggi e ai regolamenti.

2. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e in base alla normativa vigente, la SdS favorisce la trasmissione dei dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori e incaricati di pubblico servizio e degli intermediari fra gli utenti e la pubblica amministrazione che svolgono attività di natura pubblicistica operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

3. La SdS attua una politica di collaborazione e di scambio reciproco di banche dati con altri enti o concessionari pubblici e società per servizi.

4. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici, telematici e reti civiche e, comunque, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

ART. 3 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento dati è la SdS Pistoiese.

2. Il titolare del trattamento dati, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dati, provvede:

- ad assolvere l'obbligo di notificazione al Garante;
- a richiedere, ove necessario, le autorizzazioni e ad effettuare le dovute comunicazioni all'Autorità Garante per il trattamento o la comunicazione dei dati.

Il titolare è tenuto in ogni caso a verificare l'osservanza dell'attività svolta dai responsabili rispetto alle istruzioni impartite, direttamente o attraverso la struttura del Consorzio, se individuata, deputata alle funzioni di referente per la privacy, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati.

ART. 4 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PESONALI

1. I responsabili del trattamento dati, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 196/03 e s.m.i, sono i preposti, anche esterni, nominati dal titolare al trattamento dei dati con atto formale. I responsabili del trattamento sono individuati tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. I responsabili al trattamento dei dati compiono tutto ciò che è necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di riservatezza. In particolare hanno il dovere di osservare e far osservare le precauzioni individuate in tema di sicurezza dei dati personali dalla SdS P.se.

I responsabili sono tenuti a:

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornire agli stessi istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali e impartire le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
- curare il coordinamento di tutte le operazioni di dati affidate a incaricati appartenenti alle strutture cui sovrintendono;
- comunicare tempestivamente tutte le questioni rilevanti ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- fornire le richieste di notificazione al Garante;
- comunicare i trattamenti in essere all'interno del proprio settore di competenza, l'inizio di ogni nuovo trattamento e la cessazione o modifica di quelli esistenti, ai fini della compilazione e del costante aggiornamento dell'anagrafe aziendale dei trattamenti.
- procedere alle verifiche sulla metodologia d'introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
- assumere la responsabilità dei procedimenti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196 del 30/06/2003;
- collaborare con il Direttore della SdS e con la struttura o l'incaricato che si occupa del Servizio Sistema informativo per definire l'utilizzo in rete delle banche dati cui sovrintendono.
- curare l'informativa agli interessati di cui all'articolo 13 del D.lgs. 196 del 30/06/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste, dandone motivata comunicazione al titolare del trattamento, come ad esempio il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.

ART. 5 – INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Gli incaricati sono identificati in tutti coloro che sono autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati. Essi hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria al trattamento.

2. Gli incaricati devono eseguire i trattamenti secondo le modalità di cui all'articolo 30 del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e secondo le disposizioni date dal responsabile del trattamento, dal quale sono nominati per iscritto. I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati dal responsabile del trattamento nell'atto di nomina che deve essere firmato per presa visione dall'interessato.

3. Gli incaricati del trattamento devono eseguire le operazioni di controllo dei sistemi e delle apparecchiature e, se previsti, dei registri di accesso ai locali allo scopo di impedire intrusioni o danneggiamenti; inoltre devono attenersi alle istruzioni ricevute e svolgere le loro mansioni nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI AFFIDATI ALL'ESTERNO

1. Agli enti, organismi, altri soggetti pubblici e privati esterni al Consorzio, ai quali siano affidati attività o servizi, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento di dati, viene attribuita la qualità di responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell'art. 29 D.Lgs.196/2003.

2. Negli accordi con le strutture accreditate e nei contratti di affidamento di attività o servizi all'esterno del Consorzio (outsourcing) deve essere inserita apposita clausola di garanzia con la quale il soggetto accreditato o affidatario si impegna, per i trattamenti di dati effettuati in forza del rapporto contrattuale:

- all'osservanza delle norme di legge sulla protezione dei dati personali come da D.Lgs 196/2003 e delle disposizioni della SdS;
- al trattamento dei dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
- ad informare sulle misure di sicurezza adottate e sulle eventuali successive modifiche;
- ad informare immediatamente la SdS in caso di situazioni anomale o di emergenza.

3. Le strutture consortili competenti per la stipula e la conservazione dei contratti e convenzioni effettuano una costante ricognizione di tutti i negozi giuridici in essere, al fine di provvedere agli adempimenti di legge, alla verifica della nomina a responsabile esterno del soggetto cui sia affidata l'attività o il servizio, ovvero all'inserimento negli atti medesimi della clausola di garanzia di cui al precedente capoverso.

ART. 7 – MODALITA' DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Qualunque trattamento di dati personali da parte della SdS è consentito solo per lo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18 D.Lgs. 196/03), al fine di adempiere ai compiti ad essa attribuiti da leggi e regolamenti. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- Esatti e, se necessario, aggiornati;
- Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono state raccolti e poi trattati;
- Conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e poi trattati.

2. E' possibile effettuare trattamenti relativi a dati diversi da quelli sensibili e giudiziari anche in mancanza di una norma di legge che lo preveda espressamente, fermo restando l'esercizio di funzioni istituzionali.

3. Il trattamento di dati sensibili è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di interesse pubblico perseguite.

4. Nei casi in cui una disposizione normativa specifichi le finalità di interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in relazione ai tipi di dati e operazioni identificati nel regolamento ex art. 20 D.Lgs.196/2003.

5. Il trattamento dei dati personali è ammesso da parte del titolare, del responsabile e degli incaricati. Non è consentito il trattamento di dati personali da parte di soggetti non autorizzati.

6. Il trattamento dei dati personali è effettuato senza il consenso dell'interessato che ha comunque diritto di ricevere una adeguata informativa. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è ammesso previo consenso da parte dell'interessato e nei soli casi autorizzati dal Garante e/o ammessi dalla legge e rispondenti a rilevanti finalità di interesse pubblico.

7. I dati sensibili e giudiziari sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

8. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse solo se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

9. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dagli enti facenti parte del Consorzio, sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 D.Lgs. 196/2003).

10. Sono inutilizzati i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (art.11 e art. 22, comma 5, del D.Lg. 196/2003).

11. Per tutti i trattamenti la SdS Pistoiese utilizza sistemi informatici e telematici e conserva i dati sia su supporti cartacei che informatici.

12. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

13. La comunicazione dei dati personali da parte della SdS ad altri soggetti pubblici è ammessa solo quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19 D.Lgs. 196/2003). In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dalla data di comunicazione preventiva al Garante e non sia stata adottata dall'Autorità diversa determinazione (art. 39, comma 2, D.Lgs. 196/2003).

14. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nome di tutte le informazioni contenute nelle banche dati, senza limitazione alcuna e/o senza la gestione di opportuni profili di autorizzazione, salvo i casi previsti dalla legge, regolamento o normativa comunitaria.

15. La pubblicazione sul sito ufficiale on-line del consorzio di atti contenenti dati personali, il cui obbligo sia previsto per legge, avviene in forma anonima e/o aggregata secondo le indicazioni previste negli specifici atti normativi.

16. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi (art. 22, comma 8, D.Lgs. 196/2003).

ART. 8 – RAPPORTI TRA RISERVATEZZA E ACCESSO

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non pregiudicano l'esercizio del diritto di accesso previsto dalla normativa vigente ex legge 241 del 1990 e s.m.i;

2. Nel caso di istanza di accesso riguardante la documentazione contenente dati comuni o sensibili di terzi, in ossequio al principio di pertinenza e non eccedenza sanciti dal D.lgs. 196 del 30/06/2003, il responsabile del procedimento di accesso è tenuto a mettere a disposizione del richiedente i soli dati realmente necessari a tutelare l'interesse dell'istante esplicitato nella richiesta di accesso;

3. Nel caso di istanza di accesso riguardante documenti recanti dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale di un terzo, l'accesso è consentito nei limiti di cui all'art. 60 del D.lgs. 196 del 30/06/2003. Resta fermo in capo al responsabile del procedimento l'onere di consentire l'accesso ai soli dati pertinenti e non eccedenti le finalità dell'istanza di accesso.

ART. 9 – TIPOLOGIA DEI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO E RACCOLTA

1. I dati personali trattati possono comprendere sia tipologie di dati sensibili, sia attinenti a provvedimenti giudiziari o altri idonei a rivelare ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 196/2003:

- lo stato di salute e la vita sessuale;
- l'origine razziale ed etnica (che possono risultare indirettamente dalla raccolta dei dati anagrafici);
- le convinzioni religiose e le adesioni ad organizzazioni a carattere filosofico;
- l'adesione a partiti o a sindacati;
- le informazioni concernenti i provvedimenti e procedimenti giudiziari;

2. I dati personali potranno essere raccolti altresì presso Enti del SSN, presso altri Enti o Amministrazioni pubbliche, presso pubblici registri o altro, nei casi, nei limiti e nelle forme stabilite dalle normative vigenti.

ART. 10 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Nei trattamenti dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, effettuati per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato, la SdS organizza modalità atte a facilitare l'espressione del consenso da parte dell'interessato, secondo le indicazioni contenute negli articoli 81 e 82 del Codice.

2. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere dell'interessato, il consenso di cui al comma 1 viene prestato, rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora (art. 82, comma 2, lett.a) del Codice.

3. Per il trattamento dei dati personali diversi di quelli di cui al comma 1, non è necessario il consenso dell'interessato.

ART. 11 – INFORMATIVA ALL'INTERESSATO

1. A cura del responsabile del trattamento dei dati o di un suo incaricato, è data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'articolo 13 del D.lgs. 196 del 30/06/2003

2. L'informativa è l'elemento propedeutico al trattamento dei dati in quanto garantisce l'evidenza e la trasparenza delle attività di trattamento poste in essere.

3. L'informativa è sempre dovuta a prescindere dall'obbligo di acquisizione del consenso. Essa deve contenere gli elementi tassativamente indicati nell'art. 13 D.Lgs.196/2003 e più specificatamente:

a) le finalità e le modalità con le quali vengono trattati i dati;

b) l'obbligatorietà o meno del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei medesimi;

e) i diritti dell'interessato;

f) gli estremi identificativi del titolare o del responsabile al trattamento.

4. La predetta informativa può essere resa anche tramite affissione di appositi manifesti nei locali di accesso all'utenza e attesa o con la consegna di brochure.

ART.12 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato ha diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile del trattamento:

a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile:

b) l'indicazione:

dell'origine dei dati;

delle finalità e delle modalità del trattamento;

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;

dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

c) di fare richiesta di:

aggiornamento, rettifica ovvero qualora vi abbia interesse, integrazione dei dati;

cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati,

attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

2. L'interessato ha inoltre il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

3. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui ai commi uno e due sono presentate, di norma, in forma scritta al responsabile del trattamento dei dati.

4. L'interessato può conferire l'esercizio dei presenti diritti, tramite delega o procura scritta, a persone fisiche o associazioni. Nel caso di persona deceduta i predetti diritti possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

ART. 13 – MISURE DI SICUREZZA E CONTROLLI

1. Il responsabile del trattamento dati provvede all'adozione delle misure minime di sicurezza previste dall'articolo 33 del D.lgs. 196 del 30/06/2003, anche al fine di prevenire:

- I rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;
- L'accesso non autorizzato;
- Modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o regolamento;
- La cessione e/o distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

2. Nel caso di banche dati informatizzate, il responsabile vi provvede collaborando i Servizi Informativi Informativo degli Enti Soci della SdS.

3. Le eventuali disposizioni organizzative sono adeguate sullo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati come stabilito dalle norme vigenti.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 14 – NORMA TRANSITORIA E FINALE

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente regolamento, si applica la normativa in materia di riservatezza dei dati personali dal D.Lgs. 196/2003“Codice in materia di protezione dei dati personali”.